SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 ottobre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZE

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 6 ottobre 1988, n. 434.

Disposizioni urgenti per assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e tenuto conto altresì che permane tuttora l'esigenza di ricorrere alla particolare procedura prevista dall'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, restano in vigore fino all'espletamento delle procedure concorsuali in atto per il conferimento della qualifica di primo dirigente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in L. 30.000.000 per l'anno 1988 e in L. 120.000.000 per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede:

a) quanto a L. 20.000.000, a L. 5.300.000 ed a L. 4.700.000, rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei capitoli 101, 102 e 103 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1988;

b) quanto a L. 80.000.000, a L. 21.000.000 ed a L. 19.000.000, rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei predetti capitoli 101, 102 e 103 del medesimo stato di previsione per ciascuno degli anni finanziari 1989 e 1990.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*

AMATO, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0500

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 settembre 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 ottobre-14 novembre 1988, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, con decorrenza dal giorno 15 di ogni mese ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 26 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1988, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 346, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 13 agosto 1988, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,75 per

cento la commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 9 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988, con il quale è stato fissato nella misura del 12,85 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 settembre-14 ottobre 1988;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 ottobre-14 novembre 1988, è pari al 12,05 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 ottobre-14 novembre 1988, è pari al 12,05 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,75 per cento, il tasso di riferimento, per il periodo 15 ottobre-14 novembre 1988, è fissato nella misura del 12,80 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A4045

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO 12 settembre 1988, n. 435.

Attuazione della direttiva n. 86/217/CEE relativa ai manometri per pneumatici degli autoveicoli.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1988;

Vista la direttiva n. 86/217/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per pneumatici degli autoveicoli, inclusa nell'elenco *A* della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 86/217/CEE, concernente il ravvicinamento della legislazione degli Stati membri relativa ai manometri per pneumatici degli autoveicoli, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. La direttiva n. 86/217/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.

Art. 2.

1. Ai manometri, ove sottoposti al controllo CEE, costituito dall'approvazione CEE del modello e dalla verificazione prima CEE, si applica la disciplina stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, come modificato dal decreto ministeriale 18 marzo 1988, n. 132, di attuazione della direttiva n. 83/575/CEE.

Art. 3.

1. Per i manometri destinati al mercato nazionale, le autorizzazioni per le iscrizioni di cui al punto 4.1.2. dell'allegato della direttiva, ove richieste successivamente all'approvazione del modello, sono concesse con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'autorità competente ad eseguire le prove prescritte per l'approvazione del modello è l'Ufficio centrale metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

1. Per l'approvazione CEE del modello e per la verificazione prima CEE dei manometri devono essere corrisposti all'erario i diritti di cui all'allegato del presente decreto, secondo le modalità fissate per i diritti metrici contemplati dalla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1988

Il Ministro: LA PERGOLA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 14

ALLEGATO

Tabella A

Diritti da corrispondere all'atto della presentazione della domanda di approvazione CEE di un modello di manometro destinato a misurare la pressione dei pneumatici degli autoveicoli.

per ogni modello o variante di modello . . . . L. 1.000.000

Sono altresì a carico della ditta richiedente le spese per esami presso laboratori esterni.

Tabella B

Diritti di verificazione prima CEE di manometri destinati a misurare la pressione dei pneumatici degli autoveicoli:

per ogni manometro . . . . L. 2.000

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 26 maggio 1986
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per pneumatici degli autoveicoli

(86/217/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che, in diversi Stati membri la costruzione e le modalità di controllo dei manometri destinati a misurare la pressione dei pneumatici degli autoveicoli sono oggetto di disposizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro e di conseguenza ostacolano gli scambi di questi strumenti; che è quindi necessario procedere al ravvicinamento di dette disposizioni;

considerando che la direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico , modificata da ultimo dalla direttiva 83/575/CEE , ha definito le procedure di approvazione CEE del modello e di verifica prima CEE; che conformemente a tale direttiva occorre fissare, per i manometri per pneumatici degli autoveicoli, le prescrizioni tecniche in materia di costruzione e di funzionamento cui detti strumenti devono rispondere per poter essere importati, commercializzati e liberamente usati dopo aver subito controlli ed essere stati muniti dei marchi e dei contrassegni previsti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva di applica ai manometri destinati a misurare la pressione dei pneumatici degli autoveicoli, quali sono definiti al punto 1 dell'allegato.

Articolo 2

I manometri per pneumatici che possono essere muniti di marchi e di contrassegni CEE sono descritti nell'allegato. Essi costituiscono oggetto di un'approvazione CEE del modello e sono sottoposti alla verifica prima CEE alle condizioni fissate nell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare, per motivi inerenti alle qualità metrologiche, l'immissione sul mercato e in servizio dei manometri per pneumatici muniti del contrassegno di approvazione CEE del modello e del marchio di verifica prima CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva 18 mesi dopo la sua notifica

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

ALLEGATO

1. Settore di applicazione

I manometri per pneumatici ai sensi del presente allegato sono gli strumenti, non muniti di dispositivi di predeterminazione, che compongono le attrezzature fisse o mobili impiegate per gonfiare i pneumatici degli autoveicoli, ed in cui un sistema meccanico di misura trasmette la deformazione elastica da un elemento ricevitore ad un dispositivo indicatore.

Essi indicano la differenza di pressione (P_e) tra l'aria contenuta nel pneumatico e l'atmosfera.

Tali strumenti comprendono anche tutte le parti tra il pneumatico e l'elemento ricevitore.

2. Prescrizioni metrologiche

2.1. *Errori massimi tollerati*

Gli errori massimi tollerati in più o in meno ripresi nella tabella che segue, sono fissati, in valori assoluti, in funzione della pressione misurata.

Pressione misurata	Errore massimo tollerato
sino a 4 bar compresi	0,08 bar
da 4 a 10 bar compresi	0,16 bar
oltre 10 bar	0,25 bar

Gli errori massimi tollerati devono essere rispettati nella gamma di temperature compresa tra 15 °C e 25 °C. Tale gamma è in appresso chiamata «campo di riferimento di temperatura».

2.2. *Variazione dovuta alla temperatura*

La variazione nelle indicazioni dei manometri per temperature che si scostano da quelle del campo di riferimento di temperatura e comprese tra −10 °C e +40 °C è indicata nella seguente tabella:

Pressione misurata	Variazione massima tollerata
sino a 4 bar compresi	0,1 % di bar per grado Celsius
da 4 a 10 bar compresi	0,05 % di 10 bar per grado Celsius
oltre 10 bar	0,05 % del valore massimo dell'ampiezza della scala per grado Celsius

2.3. *Errore di reversibilità*

L'errore di reversibilità dei manometri non deve superare il valore assoluto dell'errore massimo tollerato, a una temperatura scelta all'interno del campo di riferimento di temperatura. Durante la prova tale temperatura deve rimanere costante.

Per un dato valore della pressione, il valore misurato per pressioni crescenti deve essere inferiore o pari al valore misurato per pressioni decrescenti.

2.4. *Ritorno della lancetta dello strumento di fronte al riferimento predeterminato*

Alla pressione atmosferica la lancetta dei manometri deve arrestarsi di fronte al tratto dello zero o al riferimento predeterminato materializzato, in maniera distinta dalle graduazioni della scala, nei limiti dell'errore massimo tollerato. I manometri possono essere muniti di un arresto della lancetta situato a una distanza corrispondente a almeno due volte il valore dell'errore massimo tollerato oltre lo zero o il riferimento predeterminato.

3. Prescrizioni tecniche

3.1. *Costruzione*

Per garantire la permanenza delle loro qualità metrologiche, manometri devono essere costruiti solidamente e accuratamente.

3.2. *Dispositivo indicatore*

3.2.1. I dispositivi indicatori sono graduati in bar e il valore dell'intervallo di graduazione è fissato a 0,1 bar.

3.2.2. Nello spazio della misurazione, il dispositivo indicatore deve cos consentire la lettura diretta e precisa del valore della pressione misurata. A questo scopo, lo spessore della parte dell'indice che copre i tratti di riferimento non deve superare quello dei tratti stessi ; l'indice deve potersi sovrapporre ai tratti più corti per circa la metà della loro lunghezza. La distanza massima tra l'indice ed il piano dei tratti di riferimento non deve superare un valore pari alla lunghezza dell'intervallo e comunque non superare 2 mm, oppure, per i dispositivi indicatori a quadrante circolare, il valore 0,02 L + 1 mm (dove L è la distanza tra l'asse di rotazione della lancetta e la sua estremità).

3.2.3. Il valore degli intervalli di graduazione è identico per tutta la scala. Gli intervalli di graduazione, reali o apparenti, che non debbono avere lunghezze inferiori a 1,25 mm, debbono essere praticamente uguali oppure presentare soltanto leggere variazioni di lunghezza. Detta variazione di lunghezza è ammessa se la differenza tra le lunghezze di due intervalli consecutivi non supera il 20 % del valore maggiore e se la differenza tra le lunghezze del minimo e del massimo intervallo non supera il 50 % del valore maggiore.

Ogni quinto tratto deve distinguersi dagli altri per la maggior lunghezza ; ogni quinto o decimo tratto deve essere numerato. Lo spessore dei tratti deve essere praticamente costante senza superare $^1/_5$ della lunghezza dell'intervallo di graduazione.

4. Iscrizioni e marchi

4.1. *Iscrizioni*

4.1.1. Iscrizioni obbligatorie

I manometri devono recare le seguenti iscrizioni :

a) sul quadrante :

- il simbolo della grandezza misurata : P_e
- il simbolo dell'unità di misura : bar
- se necessario, un contrassegno che indichi la posizione di lavoro dello strumento ;

b) sul quadrante o su una targhetta speciale o sullo strumento :

- identificazione del fabbricante,
- identificazione dello strumento,
- contrassegno dell'approvazione CEE del modello.

Tali iscrizioni, devono essere direttamente visibili, facilmente leggibili e indelebili in normali condizioni d'uso degli strumenti e non ostacolare la lettura delle indicazioni.

4.1.2 Iscrizioni facoltative

I manometri possono inoltre recare iscrizioni autorizzate dall'autorità nazionale competente, purché non ostacolino la lettura delle indicazioni fornite dallo strumento.

4.2. *Marchi di verifica e di sigillatura*

Deve essere predisposta un'opportuna zona per apporre i marchi di verifica prima CEE.

I manometri devono poter essere sigillati in modo da impedire qualsiasi possibilità di modificarne le caratteristiche.

5. Approvazione CEE del modello

L'approvazione CEE del modello dei manometri deve essere effettuata conformemente alla direttiva 71/316/CEE.

Il numero minimo dei manometri da presentare all'esame per l'approvazione del modello è fissato a due. L'autorità nazionale competente può richiedere manometri supplementari a seconda dell'andamento delle prove.

5.1. *Verifica delle prescrizioni tecniche e metrologiche*

Sui manometri presentati per l'approvazione CEE del modello viene effettuato un esame basato sulle prescrizioni di cui ai punti 2, 3 e 4.

Detto esame comprende le prove sotto indicate, eseguite usando manometri campione i cui errori non devono superare un quarto ($^1/_4$) delle tolleranze per i manometri da controllare.

5.1.1. Determinazione dell'errore dello strumento

Il controllo delle indicazioni dei manometri è effettuato su almeno 5 punti (compreso un punto vicino al limite superiore ed un punto vicino al limite inferiore dello spazio di misurazione) ripartiti uniformemente lungo la scala.

5.1.2. Determinazione dell'errore di reversibilità

Questa prova deve essere effettuata solo sugli strumenti che nell'uso normale consentono di misurare le pressioni decrescenti.

La prova consiste nel rilevare le indicazioni dei manometri in almeno cinque punti (compreso un punto vicino al limite superiore ed un punto vicino al limite inferiore dello spazio di misurazione) ripartiti uniformemente lungo la scala, per valori crescenti e decrescenti della pressione.

La rilevazione delle indicazioni per i valori decrescenti sarà effettuata dopo aver mantenuto per venti minuti il manometro ad una pressione pari al valore del limite superiore dello spazio di misurazione.

5.1.3. Esame di stabilità delle qualità dei manometri

I manometri sono sottoposti alle seguenti prove:

a) per 15 minuti, ad una pressione che supera del 25 % il limite superiore dello spazio di misurazione;

b) 1 000 impulsi dati da una pressione che varia da 0 al 90-95 % del limite superiore dello spazio di misurazione;

c) 10 000 cicli di una pressione che varia lentamente da circa 20 a circa 75 % del limite superiore dello spazio di misurazione con una frequenza che non supera 60 cicli al minuto;

d) per 6 ore, temperatura ambiente di −20 °C, e per 6 ore temperatura ambiente di + 50 °C.

Al termine delle prove a), b), c), e dopo un'ora di riposo, i manometri devono essere conformi alle prescrizioni dei punti 2.1, 2.3 e 2.4.

Dopo la prova di temperatura di cui alla lettera d), i manometri devono essere tenuti per 6 ore a temperatura compresa nel campo di riferimento di temperatura. Al termine di questo periodo di riposo, i manometri devono essere conformi alle prescrizioni dei punti 2.1, 2.3 e 2.4.

5.1.4 Variazione dovuta alla temperatura

La prova consiste nel determinare, per una data pressione, la variazione dell'indicazione data alle temperature di −10 °C e 40 °C rispetto all'indicazione data a temperatura compresa nel campo di riferimento di temperatura.

6. Verifica prima CEE

La verifica prima CEE dei manometri viene effettuata conformemente alla direttiva 71/316/CEE.

6.1. *Esame di conformità*

L'esame consiste nella verifica della conformità del manometro al modello approvato.

6.2. *Prove di verifica*

Queste prove sono effettuate con manometri campione i cui errori non devono superare un quarto (¼) delle tolleranze fissate per i manometri sottoposti a verifica.

6.2.1. Determinazione degli errori

Il controllo delle indicazioni dei manometri è eseguito in almeno tre punti ripartiti uniformemente lungo lo spazio di misurazione.

6.2.2 Determinazione dell'errore di reversibilità

L'errore di reversibilità deve essere determinato soltanto per i manometri che permettono di misurare pressioni crescenti e decrescenti in applicazione del punto 2.3.

A questo scopo, la prova consiste nel rilevare le indicazioni dei manometri in almeno tre punti ripartiti uniformemente lungo lo spazio di misurazione per valori di pressione crescenti e decrescenti. La prova deve essere effettuata nelle normali condizioni di impiego.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 14 della legge n 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 14 (*Conferimento di forza di legge ad alcune direttive*). — 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco "*A*" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1».

— La direttiva CEE n 86/217 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 152 del 6 giugno 1986 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 del 16 settembre 1986.

Note all'art 2:

— Il D.P.R. n. 798/1982, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 3 novembre 1982, reca: «Attuazione della direttiva CEE n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico».

— Il D.M. n. 132/1988 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1988.

Nota all'art. 4:

La legge n. 600/1954, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 dell'11 agosto 1954, reca: «Riordinamento del Servizio metrico e modifica dei divieti metrici».

88G0499

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di magistero dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di magistero·
storia della psicologia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidio della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A4102

Autorizzazione all'istituto tecnico per geometri di Stato «A. Volta» di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze datato 17 agosto 1988, protocollo n. 2951 1/2, l'istituto tecnico per geometri di Stato «A. Volta» di Pavia è stato autorizzato ad accettare la donazione effettuata dalla Banca del Monte di Lombardia, sede di Pavia, consistente in un personal computer Olivetti modello AP 28, affinché sia usato per lo svolgimento delle normali attività didattiche.

88A4103

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale di Stato «Galilei» di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze datato 27 luglio 1988, protocollo n. 4368/88, l'istituto tecnico commerciale di Stato «Galilei» di Firenze è stato autorizzato ad accettare la donazione effettuata dalla Banca Toscana di Firenze, consistente in due video terminali IBM 3196, affinché siano usati per lo svolgimento delle normali attività istituzionali.

88A4104

Autorizzazione al liceo-ginnasio statale di Pietradelfusi ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Avellino n 2591/SI.B del 10 giugno 1988, il liceo-ginnasio statale di Pietradelfusi è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 4.000.000 la cui rendita dovrà essere devoluta per l'assegnazione di una borsa di studio intitolata a nome del generale dott. Mario Saternale, offerta dagli abitanti di Castello del Lago e dai familiari del defunto intestatario del premio.

88A4105

Autorizzazione al liceo-ginnasio statale «P. Colletta» di Avellino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Avellino n. 1059/S.I.B. del 2 febbraio 1988, il liceo-ginnasio statale «P. Colletta» di Avellino è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 2.000.000 la cui rendita dovrà essere devoluta per l'assegnazione annuale di una borsa di studio, offerta dal sig. Troncone Manfredo ed intitolata ad «Eleuterio Troncone».

88A4106

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Venezia
(Manifestazione 4 settembre 1988)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Venezia il 4 settembre 1988 e dell'esito della «Regata storica» svoltasi nel Canal Grande, alla quale i biglietti vincenti sono stati abbinati:

A) *Premi di prima categoria:* Biglietti venduti estratti abbinati:

1) Biglietto serie AQ n. 62630:
lire 2 miliardi abbinato al gondolino n. 7 «Arancio»;

2) Biglietto serie AQ n. 28293:
lire 1 miliardo abbinato al gondolino n. 6 «Verde»;

3) Biglietto serie AA n. 32840·
lire 500 milioni abbinato al gondolino n. 5 «Rosso».

B) *Premi di seconda categoria* di L. 100 000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl.	serie	M	n.	43094	4)	Bigl.	serie	AN	n.	68405
2)	»	»	O	»	06957	5)	»	»	AR	»	17103
3)	»	»	AA	»	07696	6)	»	»	BA	»	14942

C) *Premi di terza categoria* di L. 30.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl.	serie	B	n.	41447	27)	Bigl.	serie	V	n.	62456
2)	»	»	B	»	55077	28)	»	»	Z	»	81809
3)	»	»	B	»	97500	29)	»	»	AB	»	46482
4)	»	»	C	»	05672	30)	»	»	AB	»	88058
5)	»	»	C	»	38938	31)	»	»	AC	»	17799
6)	»	»	C	»	47949	32)	»	»	AC	»	50042
7)	»	»	C	»	80632	33)	»	»	AE	»	02176
8)	»	»	E	»	02825	34)	»	»	AF	»	31862
9)	»	»	E	»	85323	35)	»	»	AF	»	49921
10)	»	»	I	»	30324	36)	»	»	AF	»	73732
11)	»	»	L	»	57838	37)	»	»	AI	»	57099
12)	»	»	M	»	25894	38)	»	»	AM	»	74764
13)	»	»	M	»	61375	39)	»	»	AN	»	04329
14)	»	»	M	»	67599	40)	»	»	AN	»	11639
15)	»	»	M	»	75645	41)	»	»	AN	»	35725
16)	»	»	N	»	27846	42)	»	»	AN	»	43256
17)	»	»	N	»	83350	43)	»	»	AO	»	40795
18)	»	»	P	»	57324	44)	»	»	AQ	»	80070
19)	»	»	R	»	17323	45)	»	»	AR	»	27359
20)	»	»	R	»	85686	46)	»	»	AR	»	94467
21)	»	»	S	»	30899	47)	»	»	AS	»	78180
22)	»	»	S	»	81205	48)	»	»	AS	»	97193
23)	»	»	T	»	07274	49)	»	»	AT	»	13660
24)	»	»	T	»	50379	50)	»	»	AU	»	39120
25)	»	»	T	»	88311	51)	»	»	AV	»	25419
26)	»	»	U	»	27032	52)	»	»	AV	»	28629

D) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie AQ n. 62630 L. 6.000.000;

2) Biglietto serie AQ n. 28293 L. 3.000.000;

3) Biglietto serie AA n 32840 L. 1.500.000.

Ai venditori dei 6 biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 700 000 ciascuno.

Ai venditori dei 52 biglietti vincenti premi di terza categoria L. 500.000 ciascuno

88A4089

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 4 agosto 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati.

1) *The Associated Press*, con sede legale in Roma e ufficio di Roma:

periodo· dal 1° marzo 1988 al 31 dicembre 1988;
delibera CIPI: 20 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
art. 37 della legge n. 416/81.

2) *Soc. coop. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Latina*, con sede legale in Latina e unità operative di Latina, Aprilia (Latina) e Terracina (Latina):

periodo. dal 20 gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
delibera CIPI· 20 luglio 1988;
causale· riorganizzazione aziendale.

3) *S.p.a. Encia*, con sede legale in Udine e stabilimenti in Udine e Bertiolo (Udine):

periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
delibera CIPI: 20 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale.

4) *S.r.l. Arco Falc* di Cernusco sul Naviglio (Milano):

periodo. dal 1° dicembre 1987 al 30 novembre 1987;
delibera CIPI: 20 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale.

5) *S.p.a. Techint - Compagnia tecnica internazionale*, per la sola sede di Milano:

periodo: dal 1° novembre 1987 al 31 ottobre 1988;
delibera CIPI· 20 luglio 1988;
causale. riorganizzazione aziendale.

6) *S.p a. dell'acqua minerale Ferrarelle*, sede in Roma e stabilimento in Riardo (Caserta):

periodo· dal 23 marzo 1987 al 26 marzo 1988;
delibera CIPI: 20 luglio 1988;
causale· ristrutturazione aziendale.

7) *Agip raffinazione*, settore Ravenna e unità di Ravenna:

periodo. dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
deliberà CIPI: 20 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale

8) *S.p a Industria italiana petroli* di Genova e raffineria di La Spezia.

periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI· 20 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale.

9) *S.p a. Boston*, con sede in Milano e stabilimento in Bollate (Milano):

periodo. dal 1° dicembre 1987 al 31 dicembre 1988;
delibera CIPI: 20 luglio 1988,
causale: riorganizzazione aziendale.

10) *S.p.a. Firestone Italia*, già *Brema* di Bari e sedi periferiche:

periodo. dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
delibera CIPI· 20 luglio 1988·
causale ristrutturazione aziendale.

11) *S.p.a. Laterificio pugliese*, con sede in Bari e stabilimento in Terlizzi (Bari):

periodo: dal 1° dicembre 1987 al 31 dicembre 1988;
delibera CIPI: 20 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale.

12) *S.p.a. Nuovo Pignone* di Firenze e stabilimento di Massa:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
delibera CIPI: 20 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale.

13) *S.p.a. Saipen* di Milano e unità nazionali:

periodo: dal 1° marzo 1988 al 31 dicembre 1988;
delibera CIPI: 20 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solmine, ora Nuova Solmine S.p.a., unità di Scarlino (Grosseto), comparto non siderurgico, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987.

88A4081

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 il sig. Giancarlo Mercurio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edilsimius» a r.l., con sede in Villasimius (Cagliari), posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 9 maggio 1988, in sostituzione del dott. Pietro Pilleri.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 il rag. Francesco De Clemente è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Coop. Casa Napoli 29 Aurora 2000 - Società coop.va a r.l.», con sede in Napoli, posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 18 novembre 1986, in sostituzione del sig. Giovanni Coppola.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 il rag. Santomarco Filomeno Liberato è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Stalla sociale - La Bagnolese» a r.l., con sede in Bagnoli del Trigno (Isernia), posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 4 febbraio 1988, in sostituzione del dott. Papeo Francesco.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 il dott. Antonio Porto è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «San Paolo», con sede in Barete (L'Aquila), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 25 gennaio 1954, in sostituzione della dott.ssa Assunta Marzilli.

88A4108

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale.		
annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee.		
annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti. ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni. ☎ (06) 85082145/85082189